

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'**obbligo di consegnare** al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**PARTE I** Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con il contraente:

- BOZZANO RAFFAELE Iscrizione al RUI n. B000013614 – Sezione B– 01/02/2007
- PALENZONA FRANCESCO LORENZO Iscrizione al RUI n. E000040678 – Sezione E – 01/02/2007
- SIMONCELLI FABRIZIO Iscrizione al RUI n. E00013585 – Sezione E – 16/04/2008
- SENOFONTE ULDERICA Iscrizione al RUI n. E000040680 – Sezione E – 01/02/2007
- VIGNALI MARIA SANDRA Iscrizione al RUI n. B000013616– Sezione B – 01/02/2007

Società per conto della quale viene svolta l'attività:

**RELA BROKER SRL** Iscrizione al RUI n. B000014349- Sezione B – 01/02/2007 (ex Albo Broker 1340/s)

Sede Legale e operativa: P.zza della Vittoria 12/15 – Genova Tel. 010/5761990- Fax 010/5764810

Sito internet: [www.relabroker.it](http://www.relabroker.it) Email: [rela@relabroker.it](mailto:rela@relabroker.it)

Sedi operative: Roma, Via Leone XIII, 459 - Tel. 06/42014553 – Fax 06/42014562;

Alessandria, Via Dante, 37/9 Tel. 0131/232906 – Fax 0131/510185.

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP - [www.isvap.it](http://www.isvap.it)**

**Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta : ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

**PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

Informativa su eventuali partecipazioni, dirette od indirette, superiori al 10% del Capitale Sociale o dei diritti di voto.

L'Intermediario e la Società: RELA BROKER SRL

- **NON DETENGONO PARTECIPAZIONI** in alcuna Impresa di Assicurazione;

- **NON SONO CONTROLLATI** né sono partecipati da alcuna Impresa di Assicurazione.

Informativa riguardo il contratto proposto.

Con riferimento ai contratti proposti, l'intermediario propone contratti **SENZA OBBLIGHI CONTRATTUALI** che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Il Contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

**PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente**

Ai sensi dell'Art.117 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 i premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalle imprese regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 – ROMA.

Il Contraente ha facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

L'**intermediario**, ai sensi dell'Art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e sussistendo l'accordo con l'Impresa di assicurazione indicata in polizza (o con l'Agenzia che la rappresenta sul territorio) è **autorizzato all'incasso dei premi** relativi ai contratti intermediati.

**Pertanto il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente.**

L'intermediario **RELA BROKER s.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/15 – 16121 GENOVA**  
**CF/PIVA 01149690990 – Albo Broker B000014349**

## DENUNCIA DI SINISTRO

( pregasi compilare tutti i campi in stampatello o macchina elettronica)

Assicurato (Cognome e Nome) \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

CODICE IBAN ( per accreditato ) \_\_\_\_\_

Domiciliato in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_ ) Premio versato € \_\_ , \_\_ in data \_\_ / \_\_ / \_\_

Data del sinistro \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Richiesta € \_\_\_\_\_ , \_\_

Sindacato di appartenenza \_\_\_\_\_ Dipendente dell' Istituto \_\_\_\_\_

Ag./Filiale n° \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Tel. Ufficio \_\_\_\_\_ Resp.Sig. \_\_\_\_\_

**RICHIESTA DI SINISTRO** (BARRARE LA CASELLA):  AMMANCO CASSA  R.C. PATRIMONIALE

### DOCUMENTI INDISPENSABILI PER L'ISTRUZIONE DELLA PRATICA DI RIMBORSO :

1. DENUNCIA DI SINISTRO DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
2. DICHIARAZIONE DELL' ISTITUTO OVE SI EVIDENZIA L' INTEGRAZIONE DELL' AMMANCO
3. COPIA DELLA CHIUSURA DI CASSA ( BROGLIACCIO ) INERENTE AL GIORNO DELL' AMMANCO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
4. IN CASO DI AMMANCO DI MONETA DICHIARAZIONE CHE LA MONETA VIENA CONTATA E GESTITA GIORNALMENTE
5. COPIA DEL MODULO DI ADESIONE
6. COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO PER ADESIONE ALLA POLIZZA

NOTA BENE: LE DENUNCE PERVENUTE "INCOMPLETE" VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO IN UN SECONDO MOMENTO RISPETTO A QUELLE "COMPLETE" E COMUNQUE A SEGUITO DI CONTATTO TELEFONICO

**IMPORTANTE** la denuncia di sinistro deve essere inviata a 1/2 posta e/o via fax a :

**RELA BROKER s.r.l. - PIAZZA DELLA VITTORIA, 12/15 - 16121 GENOVA**

**FAX ^ 010/5764810 ^ 010/543036**

**Telefono 010/5761990 (r.a.) - e-mail [rela@relabroker.it](mailto:rela@relabroker.it)**

**SI RICEVONO TELEFONATE PER I SINISTRI SOLO DAL  
LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00**

#### AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro dalla Relabroker s.r.l. dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'Art. 13 del D.Lgs. e ai sensi degli artt. 23,26 e 43 dello stesso D.Lgs do il consenso a che i dati che mi riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell'Organizzazione sindacale, della società di assicurazione e della società di brokeraggio assicurativo e resi pubblici solo in modo aggregato. Ove l'interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento deve premettere la parola NON alla parola "ACCONSENTO".

data \_\_\_\_\_

ACCONSENTO  
firma leggibile \_\_\_\_\_

**DENUNCIA DI SINISTRO**  
**R.C. CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI**  
( pregasi compilare tutti i campi in stampatello o macchina elettronica)

Assicurato (Cognome e Nome) \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

CODICE IBAN ( per accredito ) \_\_\_\_\_

Domiciliato in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_ ) Premio versato € \_\_ , \_\_ in data \_\_ / \_\_ / \_\_

Data del sinistro \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Richiesta € \_\_\_\_\_ , \_\_

Sindacato di appartenenza \_\_\_\_\_ Dipendente dell' Istituto \_\_\_\_\_

Ag./Filiale n° \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Tel. Ufficio \_\_\_\_\_ Resp.Sig. \_\_\_\_\_

**DOCUMENTI INDISPENSABILI PER L'ISTRUZIONE DELLA PRATICA DI RIMBORSO :**

1. DENUNCIA DI SINISTRO DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
2. DICHIARAZIONE DELL' ISTITUTO BANCARIO
3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PERDITA PATRIMONIALE
4. COPIA DEL MODULO DI ADESIONE
5. COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO PER ADESIONE ALLA POLIZZA

NOTA BENE: LE DENUNCE PERVENUTE "INCOMPLETE" VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO IN UN SECONDO MOMENTO RISPETTO A QUELLE "COMPLETE" E COMUNQUE A SEGUITO DI CONTATTO TELEFONICO

**IMPORTANTE** la denuncia di sinistro deve essere inviata a 1/2 posta e/o via fax a :

**RELA BROKER s.r.l. - PIAZZA DELLA VITTORIA, 12/15 - 16121 GENOVA**

**FAX ^ 010/543036 010/5452284 ^ 010/5764810**

**Telefono 010/5761990 (r.a.) - e-mail [rela@relabroker.it](mailto:rela@relabroker.it)**

**SI RICEVONO TELEFONATE PER I SINISTRI SOLO DAL  
LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00**

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI**

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro dalla Relabroker s.r.l. dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'Art. 13 del D.Lgs. e ai sensi degli artt. 23,26 e 43 dello stesso D.Lgs do il consenso a che i dati che mi riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell'Organizzazione sindacale, della società di assicurazione e della società di brokeraggio assicurativo e resi pubblici solo in modo aggregato. Ove l'interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento deve premettere la parola NON alla parola "ACCONSENTO".

data \_\_\_\_\_

ACCONSENTO

firma leggibile \_\_\_\_\_

P.zza della Vittoria, 12/15  
16121 Genova  
Tel. + 39 010 5761990  
Fax + 39 010 5764810  
+ 39 010 543036  
E-mail rela@relabroker.it

#### INFORMATIVA

##### Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - **in qualità di Titolare** - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

#### 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anticiclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
  - strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

#### 2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

#### 3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (\*);
- in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

#### 4. Comunicazione dei dati personali

- I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi alla Relabroker srl

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

##### acconsento

- al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

##### acconsento (\*)

(\*) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

**NOTA** : Data / Firma da apporre su scheda adesione

# POLIZZE CASSA E PROFESSIONALI INTESA UNITARIA

Tra le Segreterie Nazionali delle scriventi sigle, si è definita un'intesa sulle condizioni di stipula delle polizze cassa e professionali (comprese le eventuali forme integrate) offerte agli iscritti.

Tale intesa muove dall'esplicita volontà di evitare forme di concorrenza sleale in merito alle forme assicurative volte alla copertura dei rischi professionali ed è diretta a definire dispositivi comuni per evitare casi, purtroppo diffusi, di sconti o regalie che, oltre ad essere eticamente discutibili, inquinano i rapporti tra le sigle sindacali che gestiscono unitariamente le relazioni sindacali nel settore.

In questo contesto sono quindi prese in considerazione forme di sanzioni verso le inadempienze rilevate, compresa l'esclusione, per chi si rende colpevole di tali comportamenti, dai tavoli contrattuali aziendali o territoriali.

Le scriventi rimuoveranno le prassi contrarie a quanto condiviso con la presente intesa.

Le organizzazioni sindacali si sono inoltre impegnate a definire esplicitamente, all'interno delle convenzioni da stipulare con le compagnie di assicurazione, il diritto, così come previsto dalla legge, dell'assicurato a godere della copertura assicurativa per tutto il periodo coperto dal premio, anche in caso di dimissioni dal sindacato di appartenenza.

Resta confermata la libertà delle singole organizzazioni sindacali periferiche (e/o aziendali) di sottoscrivere specifici accordi con Compagnie assicurative di propria fiducia, rispettando il vincolo delle caratteristiche definite dall'intesa a livello nazionale, che sono le seguenti:

## **Polizza di Cassa**

- **Premio:**
  - **Premio annuale euro 115 con massimale di euro 6.000 per anno**
  - **Premio annuale euro 135 con massimale di euro 10.000 per anno**
- **Franchigia:**
  - **Per massimale annuo di 6.000 euro**
    - **Euro 80 per il primo e per il secondo sinistro**
    - **Euro 155 per i sinistri successivi al secondo**
  - **Per massimale annuo di 10.000 euro**
    - **Euro 100 per il primo sinistro**
    - **Euro 200 per i sinistri successivi al primo**

## **Polizza Professionale**

- **Per massimale annuo fino a euro 60.000:**
  - **Premio annuo di euro 1 per ogni 1.000 euro di massimale annuo assicurato**
- **Per massimale annuo superiore a euro 60.000:**
  - **Premio rapportato alle condizioni e franchigie avendo come riferimento quello per il massimale fino a 60.000 euro**

### **Polizza Cassa + Professionale (Integrata)**

- **Premio della polizza Cassa + euro 0,75 per ogni 1.000 euro di massimale annuo assicurato, con un'oscillazione massima tollerata di - 5 euro per il premio annuale**

***N.B. - Fanno eccezione ai parametri suesposti le polizze professionale ed integrata con massimale di 50.000 euro l'anno e di 25.000 euro a sinistro, per le quali sono state contrattate con le compagnie migliori condizioni che prevedono***

- a) premi annui di 20 euro e semestrali di 11 euro per la sola garanzia Professionale***
- b) premi annuali e semestrali rispettivamente di euro 140 e 77 (con 6mila euro Cassieri) e di euro 160 e 88 (con 10mila euro Cassieri) per la polizze Integrate (Cassieri + Professionale).***

Le scriventi organizzazioni sindacali sono liete di avere raggiunto accordi con le compagnie assicurative che consentono, agli iscritti e alle iscritte che operano in territori che presentano indici di rischiosità diversi, la possibilità di poter fruire delle stesse vantaggiose condizioni di assicurazione.

Roma, 25 novembre 2008

Le Segreterie Nazionali  
Dircredito-Fabi-Fiba/CISL-Fisac/CGIL-Silcea-Sinfub-UglCredito-Uilca

**SINDACATI BANCARI  
POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA  
R.C. PERDITE PATRIMONIALI**

Numero di polizza	Sostituisce la polizza	Broker/Agenzia	Codice
	====	<b>RELA BROKER s.r.l.</b>	

CONTRAENTE

**ESTREMI DEL CONTRATTO:**

Decorrenza ore 24 del	Scadenza ore 24 del	Rateazione	Tacita Proroga
31/12/2008	31/12/2009	Annuale	NO

Premio Netto	Imposte	Premio TOTALE

Emessa a Genova il \_\_\_\_\_, in due originali.  
RC

**IL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara, inoltre, di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, la nota informativa di cui all'art. 123 D.Lgs. 17.03.1995 n. 175

**IL CONTRAENTE**

L'importo di EUR = è stato versato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
L'Esattore \_\_\_\_\_

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

- ✓ **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- ✓ **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- ✓ **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- ✓ **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- ✓ **Società:** l'impresa assicuratrice;
- ✓ **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
- ✓ **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- ✓ **Sinistro:** il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
- ✓ **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- ✓ **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✓ **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✓ **Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;
- ✓ **Ammanco di cassa** deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;
- ✓ **Perdite patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose;

## **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

### **2) Altre assicurazioni**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **3) Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di Brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

### **4) Variazioni del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **5) Durata dell'assicurazione**

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del **31/12/2008** alle ore 24 del **31/12/2009** per la durata di **anni UNO**, senza tacito rinnovo.

### **6) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**7) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**8) Clausola Broker**

Il Contraente dichiara e la Società ne prende atto che il Broker del contratto è la Spett.le RELA BROKER s.r.l. Piazza della Vittoria 12/15 – 16121 GENOVA.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della Spett.le RELA BROKER s.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

**9) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**10) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

\* \* \* \* \*

## **R. C. AMMANCHI DI CASSA E R. C. PATRIMONIALE**

### **SEZIONE A) - R. C. AMMANCHI DI CASSA**

#### **A.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. Con l'esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano.

#### **A.2. ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO**

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

#### **A.3. ALTRE ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto, rapina ed estorsione;
- b) da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- c) da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa";
- e) da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano "ammanchi di cassa";
- f) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- g) da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

#### A.4. MASSIMALE - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

##### OPZIONE 1)

##### **MASSIMALE**

**EUR** 6.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

##### **PREMIO LORDO**

**EUR** 115,00

per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

**EUR** 63,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino alla scadenza della polizza.

##### OPZIONE 2)

##### **MASSIMALE**

**EUR** 10.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

##### **PREMIO LORDO**

**EUR** 135,00

per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

**EUR** 74,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino alla scadenza della polizza.

#### **FRANCHIGIA**

##### OPZIONE 1)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di EURO 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a EURO 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.

##### OPZIONE 2)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di EURO 100,00 (cento) per il primo sinistro e di EURO 200,00 per il secondo sinistro e successivi.

## **SEZIONE B) - R.C. PATRIMONIALE**

### **B.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### ◆ **GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

Si intendono comunque esclusi i rischi conseguenti alla concessione di mutui e prestiti in genere, nonché alla concessione di fidi e negoziazione titoli e alla gestione del bancomat.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

#### ◆ **GARANZIA DANNI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

### **B.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **B.3.CONDIZIONE AGGIUNTIVA**

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

### **B.4.CONDIZIONE AGGIUNTIVA**

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nella garanzia di polizza i rischi conseguenti alla negoziazione titoli.

### **B. 5 MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO**

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pag.8

#### ✓ **FRANCHIGIA - SCOPERTO**

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di EUR 150,00 (centocinquanta/00)

◆ ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

- π ammanchi di cassa;
- π operazioni relative alla gestione del bancomat;
- π fatti dolosi;
- π l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo,
- π smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- π incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- π attività connessa alla gestione del personale;
- π azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- π danni da inquinamento;
- π danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

## **SEZIONE C) - R.C. AMMANCHI DI CASSA e R.C. PATRIMONIALE**

### C.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente alle ipotesi IV) – IV)BIS e V) – V)BIS di cui alla Scheda che segue “**COMBINAZIONI DI GARANZIE**”, premesso che gli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, possono cambiare le mansioni lavorative loro affidate, si conviene che le garanzie prestate con la presente Sezione valgono sia per la copertura “R.C. AMMANCHI DI CASSA”, sia per la copertura “R.C. PATRIMONIALE”, comprese le condizioni aggiuntive B.3 e B.4.

### C. 2. MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pag. 8.

#### ✓ **FRANCHIGIA – SCOPERTO**

- Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa:  
La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di EUR 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.  
Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a EUR 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.  
Relativamente alle OPZIONI IV)BIS e V) BIS la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia di EURO 100,00 per il primo sinistro e EURO 200,00 per il secondo sinistro e successivi.
- Per quanto riguarda la RC Patrimoniale per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di EUR 150,00 (centocinquanta/00).

**COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)**

<b>I° IPOTESI</b>		
GARANZIA B1+B2	MASSIMALE	EURO 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI EURO 25.000,00 PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>		<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EURO 20,00</b>		<b>EURO 11,00</b>

<b>II° IPOTESI</b>		
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	EURO 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>		<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EURO 50,00</b>		<b>EURO 28,00</b>

<b>III° IPOTESI</b>		
GARANZIA B1+B2+B4	MASSIMALE	EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>		<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EURO 86,00</b>		<b>EURO 47,00</b>

<b>IV° IPOTESI</b>		
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	EUR 25.000,00 PER SINISTRO - EURO 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE EURO 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>		<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EURO 140,00</b>		<b>EURO 77,00</b>

<b>IV° BIS IPOTESI</b>		
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	EURO 25.000,00 PER SINISTRO - EURO 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE EURO 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>		<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EURO 160,00</b>		<b>EURO 88,00</b>

<b>V° IPOTESI</b>		
GARANZIA B1+B2+B3+B4 + AMMANCHI CASSA	MASSIMALE	EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO MASSIMALE EURO 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>		<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EURO 190,00</b>		<b>EURO 105,00</b>

<b>V° BIS IPOTESI</b>		
GARANZIA B1+B2+B3+B4 + AMMANCHI CASSA	MASSIMALE	EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO MASSIMALE EURO 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>		<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EURO 210,00</b>		<b>EURO 115,00</b>

<b>VI° IPOTESI</b>		
- GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>		<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EURO 100,00</b>		<b>EURO 55,00</b>
- Garanzia B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	EURO 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>		<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EURO 200,00</b>		<b>EURO 110,00</b>

## R.C. AMMANCHI DI CASSA

**OPZIONE 1)**  
**MASSIMALE**

**EUR** 6.000,00 PREMIO LORDO EUR 95,00

**OPZIONE 2)**  
**MASSIMALE**

**EUR** 10.000,00 PREMIO LORDO EUR 111,00

## R.C. AMMANCHI DI CASSA E PERDITE PATRIMONIALI

**IV° IPOTESI**

GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE EUR 25.000,00 PER SINISTRO - EURO 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA  
MASSIMALE EURO 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio  
**EURO 116,00**

**IV° BIS IPOTESI**

GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE EURO 25.000,00 PER SINISTRO - EURO 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA  
MASSIMALE EURO 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio  
**EURO 132,00**

**V° IPOTESI**

GARANZIA B1+B2+B3+B4  
+ AMMANCHI CASSA

MASSIMALE EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

MASSIMALE EURO 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio  
**EURO 156,00**

**V° BIS IPOTESI**

GARANZIA B1+B2+B3+B4  
+ AMMANCHI CASSA

MASSIMALE EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

MASSIMALE EURO 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio  
**EURO 173,00**

## R.C. AMMANCHI DI CASSA

**OPZIONE 1)**  
**MASSIMALE**

**EUR** 6.000,00 PREMIO LORDO EUR 31,50

**OPZIONE 2)**  
**MASSIMALE**

**EUR** 10.000,00 PREMIO LORDO EUR 37,00

### COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

<b>I° IPOTESI</b> GARANZIA B1+B2	MASSIMALE EURO 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI EURO 25.000,00 PER SINISTRO <u>Premio</u> <b>EURO 5,50</b>
<b>II° IPOTESI</b> GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EURO 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO <u>Premio</u> <b>EURO 14,00</b>
<b>III° IPOTESI</b> GARANZIA B1+B2+B4	MASSIMALE EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO <u>Premio</u> <b>EURO 23,50</b>
<b>IV° IPOTESI</b> GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EUR 25.000,00 PER SINISTRO - EURO 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE EURO 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO <u>Premio</u> <b>EURO 38,50</b>
<b>IV° BIS IPOTESI</b> GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EURO 25.000,00 PER SINISTRO – EURO 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE EURO 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO <u>Premio</u> <b>EURO 44,00</b>
<b>V° IPOTESI</b> GARANZIA B1+B2+B3+B4 + AMMANCHI CASSA	MASSIMALE EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO MASSIMALE EURO 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO <u>Premio</u> <b>EURO 52,50</b>
<b>V° BIS IPOTESI</b> GARANZIA B1+B2+B3+B4 + AMMANCHI CASSA	MASSIMALE EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO MASSIMALE EURO 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO <u>Premio</u> <b>EURO 57,50</b>
<b>VI° IPOTESI</b> - GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EURO 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO <u>Premio</u> <b>EURO 27,50</b>
- Garanzia B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EURO 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO <u>Premio</u> <b>EURO 55,00</b>

# CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

comuni alle  
**SEZIONI A) B) C)**

## 1. MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le adesioni alla presente polizza possono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione e pagamento di bonifico effettuato da ogni singolo aderente a favore del Sindacato di appartenenza che si impegna a darne comunicazione alla RELA BROKER s.r.l., oppure possono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione e pagamento a mezzo bonifico effettuato direttamente alla RELA BROKER s.r.l. o mediante comunicazione scritta del Sindacato alla RELA BROKER s.r.l.

Le garanzie decorrono dalle h. 24 del 31/12/2008 per gli aderenti che hanno effettuato il pagamento del premio prima di tale data e per gli aderenti dei quali il Sindacato ha dato comunicazione scritta di adesione alla convenzione della RELA BROKER s.r.l. entro il 31/12/2008.

Per gli aderenti che effettueranno il pagamento dopo il 31/12/2008, la decorrenza delle garanzie andrà dalle h. 24 del giorno in cui è stato effettuato il bonifico a favore del Sindacato e/o della RELA BROKER s.r.l.

Per gli aderenti dei quali il Sindacato invierà comunicazione alla RELA BROKER s.r.l. di adesione alla convenzione dopo il 30/06/2009, la decorrenza andrà dalle h. 24 del giorno della comunicazione.

## 2. ADESIONI

La raccolta delle adesioni avverrà tramite il sindacato.

## 3. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per:

- I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.
- Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purchè si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto.
- Limitatamente alle sanzioni amministrative ed interessi di mora, il periodo di prescrizione viene elevato a due anni dalla data del sinistro.

## 4. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

- in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;
- tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;
- limitatamente ai dipendenti dell'Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato direttamente alla spettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati.
- Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali è possibile stipulare copertura assicurativa facendo pagare loro un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Si precisa inoltre che per i nuovi iscritti al Sindacato nel periodo dal 1/10/ al 31/12 è possibile dare copertura assicurativa facendo pagare loro un premio trimestrale. Il premio del trimestre sarà la metà di quello del secondo semestre.
- Comunque nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12, data di scadenza della polizza.

## 5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla RELA BROKER s.r.l. deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

Per differenze di cassa superiori a EUR 516,46 è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.

## 6. REGOLAZIONE DEL PREMIO

La RELA BROKER s.r.l. ha l'obbligo di comunicare le adesioni degli Assicurati al 30.6 e al 31.12 ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico.

La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione.

## 7. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in Genova.

## 8. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, la Società può, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato.

Tale preavviso verrà inoltrato al Sindacato Contraente, il quale provvederà ad informare il proprio aderente.

\*\*\*\*\*

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive:

- Art. 1) MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE
- Art. 3) VALIDITA' DELLA GARANZIA
- Art. 5) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- Art. 6) REGOLAZIONE DEL PREMIO
- Art. 7) CLAUSOLA ARBITRALE
- Art. 8) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Nonché i seguenti articoli delle Norme che Regolano la Gestione del Contratto:

- Art. 2) Altre assicurazioni**
- Art. 3) Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio**
- Art. 4) Variazioni del rischio**

## **IL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto , prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, la nota informativa di cui all'art. 123 D. Lgs. 17/03/1995 n. 175.

## **IL CONTRAENTE**

## **R.C. PATRIMONIALE**

### ***CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI***

#### 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

◆ **GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti di Istituti di Credito.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli.

◆ **GARANZIA DANNI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

◆ ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

- π ammanchi di cassa;
- π operazioni relative alla gestione del bancomat;
- π fatti dolosi;
- π l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
- π smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- π incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- π attività connessa alla gestione del personale;
- π azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- π danni da inquinamento;
- π danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

## 2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino ad un massimale di EURO 5.164,57.

## 3. FRANCHIGIA - SCOPERTO

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

**PERDITE PATRIMONIALI**  
**CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI**

**I° IPOTESI**

MASSIMALE EURO 51.000,00 PER ANNO  
CON IL LIMITE DI EURO 20.000,00 PER SINISTRO

<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>Euro 120,00</b>	<b>Euro 70,00</b>

**II° IPOTESI**

MASSIMALE EURO 51.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>Euro 150,00</b>	<b>Euro 80,00</b>

**III° IPOTESI**

MASSIMALE EURO 103.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>Euro 200,00</b>	<b>Euro 120,00</b>

**IV° IPOTESI**

MASSIMALE EURO 206.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>Euro 250,00</b>	<b>Euro 150,00</b>

**V° IPOTESI**

MASSIMALE EURO 258.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>Euro 300,00</b>	<b>Euro 180,00</b>

## **CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

### **ALLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE – CONSULENTE E QUADRI DIRETTIVI**

#### 1. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato in conseguenza di fatto avvenuto nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Le garanzie di polizza sono altresì operanti per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che non siano state comunque conosciute prima della validità della garanzia per fatti avvenuti nei due anni precedenti la stipula dell'assicurazione. Tale estensione della validità della garanzia è limitata agli Assicurati che erano già stati assicurati per gli stessi rischi nei due anni precedenti.

#### 2. GARANZIA POSTUMA

La polizza, con il pagamento di una annualità assicurativa, consente, a chi ha cessato l'attività lavorativa o ha cambiato attività, di poter disporre di una ulteriore garanzia per il risarcimento dei danni causati durante il periodo lavorativo (ed avvenuti durante il periodo di validità della polizza), e denunciati nei successivi cinque anni dalla scadenza della sua adesione.

#### 3. REGOLAZIONE DEL PREMIO

La Rela Broker ha l'obbligo di comunicare le adesioni degli Assicurati al 30.6 e al 31.12 ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico.

La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Rela Broker s.r.l. entro 30 giorni dalla data di emissione.

#### 4. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato : la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento del precedente arbitrale nel modo che riterranno più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

Sede dell'arbitrato in Genova.

#### 5. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

- in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta dalla Società per sinistro;
- tutta la documentazione intercorsa tra la Rela Broker s.r.l. e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;
- limitatamente ai dipendenti dell'Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato direttamente alla spettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati.

## 6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Rel Broker s.r.l. deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti convenuti in base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza, attestante l'intervenuto pagamento del danno, nonché copia del bonifico di pagamento del premio.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.P.

Si prende inoltre atto che alla denuncia di sinistro deve essere allegata fotocopia del bonifico, oltre i restanti documenti su indicati.

## 7. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento del risarcimento, la Società può, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato.

Tale preavviso verrà inoltrato al Sindacato assicurato, il quale provvederà ad informare il proprio aderente.

## 8. DECORRENZA DELLA GARANZIA

Le adesioni alla presente polizza possono avvenire mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente a favore del Sindacato di appartenenza e questi si impegna a darne comunicazione alla RELA BROKER s.r.l., oppure possono avvenire mediante pagamento a mezzo bonifico effettuato direttamente alla RELA BROKER s.r.l. o mediante comunicazione scritta del Sindacato alla RELA BROKER s.r.l.

La decorrenza delle garanzie sarà operante dalle h. 00 del 1° gennaio 2009 per coloro che hanno effettuato il pagamento del premio prima di tale data e per coloro che il Sindacato ha comunicato per iscritto entro l'1.01.2009 l'adesione alla convenzione alla RELA BROKER s.r.l.

Per coloro che effettueranno il pagamento dopo l'1.01.2008, la decorrenza delle garanzie sarà operante dalle h. 24 del giorno in cui è stato effettuato il bonifico a favore del Sindacato e/o della RELA BROKER s.r.l.

Per coloro che i Sindacati invieranno comunicazione alla RELA BROKER s.r.l. di adesione alla convenzione dopo l'1.01.2009 la decorrenza sarà dalle h. 24 del giorno della comunicazione.

SERVIZI ASSICURATIVI  
P.zza della Vittoria, 12/15

## ADESIONE ALLA CONVENZIONE SINDACATI BANCARI

16121 - Genova (GE)  
Tel. 010/5761990 r.a.  
Fax 010/5764810  
010/543036  
[rela@relabroker.it](mailto:rela@relabroker.it)

# ANNO 2009

IMPORTO VERSATO EURO \_\_\_\_\_  
A FAVORE DI RELA BROKER S.R.L.

**IBAN : IT 22 C 03177 01400 000000270587**

(PER EVITARE ERRATE INTERPRETAZIONI SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO O CON MACCHINA PER SCRIVERE)

**ASSICURATO** (Cognome e Nome) \_\_\_\_\_

DOMICILIATO IN \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

DIPENDENTE DELLA BANCA \_\_\_\_\_

AGENZIA/FILIALE \_\_\_\_\_ TELEF. UFFICIO \_\_\_\_\_

SINDACATO DI APPARTENENZA \_\_\_\_\_ REGIONE \_\_\_\_\_

**TIPO DI GARANZIA SCELTA** (BARRARE LA CASELLA):

AMMANCO CASSA       IPOTESI 1 (MASS. €6.000,00)       IPOTESI 2 (MASS. €10.000,00)

R.C. PATRIMONIALE       IPOTESI 1       IPOTESI 2       IPOTESI 3       IPOTESI 4  
 IPOTESI 4 BIS       IPOTESI 5       IPOTESI 5 BIS       IPOTESI 6

**L'ADESIONE DEVE ESSERE TRASMESSA AL SINDACATO E ALLA RELABROKER**  
**FAX 010/543036 - 010/5452284 - 010/5764810**  
**e-mail [rela@relabroker.it](mailto:rela@relabroker.it)**

### AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro dalla Relabroker s.r.l. dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'Art. 13 del D.Lgs. e ai sensi degli artt. 23,26 e 43 dello stesso D.Lgs. do il consenso a che i dati che mi riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell'Organizzazione sindacale, della società di assicurazione e della società di brokeraggio assicurativo e resi pubblici solo in modo aggregato. Ove l'interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento deve premettere la parola NON alla parola "ACCONSENTO".

data \_\_\_\_\_

ACCONSENTO

firma leggibile \_\_\_\_\_

## CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI ADESIONE ALLA POLIZZA PERDITE PATRIMONIALI ANNO 2009

IMPORTO VERSATO EURO \_\_\_\_\_

A FAVORE DI **RELA BROKER S.R.L.**

**IBAN: IT 22 C 03177 01400 000000270587**

(PER EVITARE ERRATE INTERPRETAZIONI SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO O CON MACCHINA PER SCRIVERE)

**ASSICURATO** (Cognome e Nome) \_\_\_\_\_

DOMICILIATO IN \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

DIPENDENTE DELLA BANCA \_\_\_\_\_

AGENZIA/FILIALE \_\_\_\_\_ TELEF. UFFICIO \_\_\_\_\_

SINDACATO DI APPARTENENZA \_\_\_\_\_ REGIONE \_\_\_\_\_

	MASSIMALI	PREMIO ANNUO	PREMIO SEMESTRE
<b>IPOTESI 1</b>	€ 51,000,00 PER ANNO CON LIMITE € 20,000,00 PER SINISTRO	€120,00	€ 70,00
<b>IPOTESI 2</b>	€ 51,000,00 PER ANNO	€150,00	€ 80,00
<b>IPOTESI 3</b>	€ 103,000,00 PER ANNO	€200,00	€ 120,00
<b>IPOTESI 4</b>	€ 206,000,00 PER ANNO	€250,00	€ 150,00
<b>IPOTESI 5</b>	€ 258,000,00 PER ANNO	€300,00	€ 180,00

**L'ADESIONE DEVE ESSERE TRASMESSA AL SINDACATO E ALLA RELABROKER**  
**FAX 010/543036 - 010/5452284 - 010/5764810**  
**e-mail [rela@relabroker.it](mailto:rela@relabroker.it)**

#### AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro dalla Relabroker s.r.l. dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'Art. 13 del D.Lgs. e ai sensi degli artt. 23,26 e 43 dello stesso D.Lgs. do il consenso a che i dati che mi riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell'Organizzazione sindacale, della società di assicurazione e della società di brokeraggio assicurativo e resi pubblici solo in modo aggregato. Ove l'interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento deve premettere la parola **NON** alla parola "ACCONSENTO".

data \_\_\_\_\_

ACCONSENTO  
firma leggibile \_\_\_\_\_